



Ragusa il giorno 8 ottobre 1944 e VERO FRANCESCA

data a Ragusa il 17 dicembre 1944, domiciliati in Ra-  
gusa nella sede della infrascritta società, che inter-

vengono in quest'atto quali unici soci, amministra-

tori e legali rappresentanti della Società in nome

collettivo "IMES di MARABITA GIORGIO & C. - S.n.c."

con sede in Ragusa, via Monte Bianco n. 20, iscritta nel

Registro delle Società presso il Tribunale di Ragusa

sa al n. 895.

I detti comparenti, della cui identità personale io

notato sono certo, mi richiedono per la stipulazione

del presente atto, per il quale

SI PREMETTE

- che con decreto n. 14906 del 20 gennaio 1958 dello

Assessore Regionale ai Lavori Pubblici di concerto

con gli Assessori Regionali per l'Industria e Commer-

cio e per le Finanze, è stato approvato il Piano per

la costituzione della Zona Industriale di Ragusa ai

senso dell'art. 21 della Legge Regionale 21 aprile

1953 n. 30;

- che il Prefetto di Ragusa, con decreto n. 22807-Div.

4 del 12 ottobre 1969, ha ordinato la espropriazione

dei terreni destinati a detta Zona Industriale, ai

senso della citata Legge Regionale;

- che la ditta "IMES di MARABITA GIORGIO & C. - S.n.c."

att



*Handwritten signature*





integrante, è stata localizzata e individuata l'area oggetto della compravendita la quale ha una superficie <sup>(4)</sup> di mq. effettiva di mq. 2.202 (metri quadrati due miladuecento due) da essere utilizzata dalla società acquirente per il proprio stabilimento industriale;

- che pertanto i componenti, nelle rispettive qualità, hanno deciso di stipulare l'atto di trasferimento di detta area;

Premesso e approvato quanto sopra, mediante quest'atto le parti stipulano:

ART. 1

L'Amministrazione per lo Sviluppo Economico della Regione Siciliana, come sopra rappresentata dal Dott. Antonino Gioia, vende e trasferisce alla società in nome collettivo "IMES di MARABITA GIORGIO & C. - S. n.c." che come sopra rappresentata dagli unici soci, amministratori e legali rappresentanti sigg. Marabita Giorgio, Scribano Giuseppe e Vero Francesca, in compra accetta, l'appezzamento di terreno della superficie <sup>(5)</sup> di mq. effettiva di mq. 2.202 (metri quadr. duemiladuecento due) ricadente nel Piano Regolatore della Zona Industriale Regionale di Ragusa, meglio individuato nella suddetta planimetria facente parte del verbale di misurazione e consegna allegato sotto lettera "B"; —

confinante con lotto di terreno di proprietà di Lacognata <sup>(6)</sup> Salvatore





507

gnata Salvatore, con penetrazione della ZIR  
con stabilimento della ditta Colorificio Stefanos e con stabilimento  
della ditta Antoci, Verdissime e Guvieri.

Distinto nel Catasto Terreni di Ragusa alla partita  
17613, foglio 119, particella 34/b di are 19,98 (sem.  
di 2°) col RDL.79,92 e RAL.23,97, particella 35 di  
are 1,80 col RDL.7,20 e RAL.2,16 - Totale superficie ca-  
stantale mq. 2178 (metri quadrati: duemila centosettantotto)  
in ditta Campo Francesco.

Le suddette particelle 34/b et 35 risultano dal tipo  
di frazionamento vistato dall'U.T.E. di Ragusa in data  
21 ottobre 1977 prot.n.27749 di cui una fotocopia  
rilasciata dallo stesso Ufficio è allegata sotto let-  
tera D all'atto del 26 ottobre 1977 ricevuto dal pre-  
detto Not.G.Demostene reg.to a Vittoria al n.3434.

Una fotocopia del citato frazionamento si allega al  
presente atto sotto lettera "C".

ART. 2

Il prezzo della vendita viene fissato in L.150 (lire  
centocinquanta) al metro quadrato a norma della legge  
regionale 5 luglio 1966 n.16 e giusta la lettera al-  
legata sotto lettera "A" al presente atto e quindi  
per la complessiva superficie suddetta, nella somma  
totale di L. 330.300 (lire trecentotrentamila trecento),  
erroneamente arrotondata dalla Società acquirente a L. 345.000 (7)



NUMERO 17354

Tale prezzo è stato pagato dall'acquirente "IMES di Marabita Giorgio & C. - S.n.c." mediante versamento di pari <sup>8</sup> somma /effettuato presso la Cassa Regionale <sup>9</sup> della Provincia di Ragusa come da quietanza n. 00295 d'ordine, Esercizio 1978 <sup>(10)</sup> che i sigg. Marabita Giorgio, Scribano Giuseppe e Vero Francesca, nella qualità, in presenza di me notaio consegnano al dott. Antonino Gioia il quale la riceve e nella qualità di rappresentante dell'Ente venditore ne rilascia quietanza a saldo del prezzo medesimo. \_\_\_\_\_

ART. 3 \_\_\_\_\_

La società acquirente si obbliga di destinare la detta area esclusivamente alla realizzazione del proprio stabilimento industriale, specificato nell'istanza per l'assegnazione del terreno. \_\_\_\_\_

ART. 4 \_\_\_\_\_

La realizzazione di detto stabilimento deve essere completata entro il termine di due anni dalla data di notifica della registrazione del decreto che approverà il presente contratto di compravendita. \_\_\_\_\_

ART. 5 \_\_\_\_\_

La società compratrice dichiara di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 3 della citata legge regionale 5 luglio 1966 n. 16, come da apposita dichiarazione della società acquirente, che si allega a que-

sto atto sotto lettera "D". \_\_\_\_\_

Essa si obbliga inoltre a rispettare le condizioni specificate nel disciplinare che si allega al presente atto sotto lettera "E" perchè ne formi parte integrante; le quali condizioni sono da ritenersi assolutamente vincolanti per l'esercizio e l'uso dell'area acquistata ed aventi valore di clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. \_\_\_\_\_

*Handwritten signature*




\_\_\_\_\_ ART. 6 \_\_\_\_\_

Qualora la ditta compratrice non provvedesse entro il termine stabilito dall'art. 4, per qualsiasi motivo, alla utilizzazione dell'area in conformità a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 <sup>(11)</sup> della presente vendita si avrà come non avvenuta ed il prezzo pagato dalla ditta acquirente verrà incamerato dall'Amministrazione Regionale nella misura del 50% (cinquanta per cento) secondo quanto disposto dall'art. 22 della legge regionale 21 aprile 1953 n. 30. \_\_\_\_\_



L'accertamento della mancata utilizzazione dell'area entro il termine stabilito verrà effettuato dalla Amministrazione Regionale la quale, sulle risultanze di tale accertamento, emetterà anche ai fini delle annotazioni nei Registri Immobiliari un decreto con cui dichiarerà che la vendita è da considerarsi come non avvenuta ed ordinerà l'incameramento del cinquanta

ALBANO DI ROMA N. 12358



per cento del prezzo.

Nell'emanare tale decreto l'Amministrazione terrà conto delle ipoteche e delle garanzie reali legalmente costituite e pubblicate a favore di Istituti di Credito abilitati all'esercizio del credito industriale in relazione alla loro validità ed efficacia.

In caso di inesistenza delle predette garanzie, verrà restituito alla ditta compratrice il rimanente cinquanta per cento (50%) del prezzo allorchè l'area sarà nuovamente alienata ad altri acquirenti, senza corresponsione di alcun interesse.

La riconsegna dell'area all'Amministrazione venditrice dovrà essere effettuata non appena quest'ultima avrà emesso il decreto di cui sopra, salvo il tempo strettamente necessario per la riduzione al pristino dell'area stessa, che dovrà essere effettuata a cura ed a totale carico della società acquirente e salvo diversa disposizione del decreto di risoluzione della vendita, nella quale sede sarà tenuto conto della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della risoluzione, con particolare riguardo al preminente interesse dell'industrializzazione dell'isola.

ART. 7

Nel caso che venga disposta la riduzione in pristino e l'acquirente non vi proceda, vi provvederà l'ammini-





trazione, trattenendo l'importo delle spese sulla me-  
s del prezzo da restituire, salvo il recupero delle  
eventuali differenze.

alora invece l'Amministrazione regionale ritenga di  
dover disporre la riduzione in pristino, un colle-  
io di periti, arbitri amichevoli compositori, valuterà  
modo inappellabile le opere per il loro valore di  
recupero e comunque in relazione alla loro attuale  
anzionalità generica.


ale collegio sarà composto da un presidente nominato  
all'Assessorato per lo Sviluppo Economico, da un mem-  
ro nominato dall'IRFIS e da un membro designato dallo  
quirente retrocesso, a carico del quale saranno po-  
te le spese dell'arbitrato.  
rà sentito dal Collegio l'eventuale Ente finanziatore.

ART. 8

avengono inoltre le parti:

) che dovranno essere rispettate tutte le eventuali  
servità che in atto gravano e insistono sul terreno  
ceduto, di qualsiasi natura esse siano.

) che l'area industriale nella quale ricade il ter-  
eno ceduto è fornita delle necessarie opere infrastrut-  
urali e, in difetto, che a tali opere provvederà diret-  
amente la ditta acquirente in sede di esecuzione del  
progetto di costruzione del complesso industriale.



ALBANO DI ROMA N. 12358

## ART. 9

Il presente contratto, mentre vincola sin d'ora la società compratrice, diverrà obbligatorio per l'Amministrazione Regionale venditrice soltanto dopo l'approvazione nei modi di legge.

## ART. 10

La ditta acquirente prende atto che in ordine al Decreto Assessoriale n. 114/77 del 17 giugno 1977 registrato alla Corte dei Conti il 30 giugno 1977 reg. 1 Foglio 41 con il quale è dichiarata "come non avvenuta" la vendita di cui all'atto del <sup>(13)</sup> 25 gennaio 1971 ricevuto dal Not. G. Demostene di Comiso rep. n. 457, verificandosi su istanza della ditta Campo Francesco ricorso giurisdizionale per l'annullamento, l'Amministrazione non risponderà dei danni alla ditta acquirente, per provvedimenti di sospensione del decreto relativo o per giudicato di annullamento del decreto stesso.

Le medesime condizioni di esonero di risarcimento danni si <sup>(14)</sup> intende anche rivolte all'esito favorevole degli eventuali giudizi civili che dovessero essere intrapresi dalla ditta.

Nel verificarsi di una delle superiori due ipotesi, o di entrambe le ipotesi, la ditta acquirente potrà costituirsi ad adiuvandum nei relativi giudizi incoati, senza per questo avere titolo a rimborso spese, salvo



il rimborso delle somme pagate per l'acquisto del terreno nel caso di giudizio che disponga la restituzione del terreno medesimo alla ditta. - Nel caso di risarcimento danni disposto a favore della ditta Campo Francesco, la ditta acquirente ne accetta sin d'ora la imputazione a proprio carico.

ART.11

La vendita procede nella situazione di fatto e di diritto in cui il terreno si trova.

ART.12

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società acquirente.

Dichiarano le parti di avere stipulato il presente contratto ai sensi e per gli effetti della leggi regionali 4 aprile 1969 n.66 e 5 agosto 1957 n.51, della legge nazionale 29 luglio 1957 n.634 prorogata con la legge 26 giugno 1965 n.717, nonché dello art.109 del T.U. delle Leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R.30 giugno 1967 n.1523 e di tutte le altre leggi applicabili e pertanto ne chiedono i relativi benefici ed agevolazioni, che sono stati confermati dall'art.24 del D.P.R. 29 settembre 1973 501.



*Handwritten signature*



ALFANO DI N. 1235X

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena conoscenza.

(1) Si cancella « fotocopia » e si sostituisce  
« originale ».

(2) Si cancella « di mq. ».

(3) Si aggiunga « mq. 2178 (metri quadrati duecento  
cento settantotto) ».

(4) Si cancella « di mq. ».

(5) Si cancella « di mq. ».

(6) Si cancella « gnata Salvatore ».

(7) Si aggiunga « (lire trecento quaranta cinquemila) ».

(8) Si aggiunga: « (cioè L. 345.000) ».

(9) Si cancella « della Provincia » e si sostituisce  
« Banco di Sicilia - filiale ».

(10) Si aggiunga « in data tre febbraio 1978 ».

(11) Si cancella « de ».

(12) Si cancella « ART. 9 ».

(13) Si cancella « 25 gennaio » e si sostituisce  
« 12. maggio ».

(14) Si cancella « intende » e si sostituisce  
« intendono ».

Due numeri e quindici parole cancellati.

Postille quattordici.

Richiesto io notaio  
ho ricevuto il presente atto e ne ho dato  
lettura ai comparenti, che da me interpellati  
lo hanno dichiarato conforme alla



A/ono  
Alotta N.A.  
Loro N.A.  
Loro Francesco u.g.

Postille



loro volontà

Costa di quattro fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e in parte scritti da me a mano su pagine dodici e fra di cui della tredicesima -

Am. Tommaso Gioia nelle qualità di  
Alarretta Gaetano nella qualità di  
Senatore Finanze nella qualità di  
Vero Francese nelle qualità di


Giuseppe Subenti - Notaio

SPECIFICA

Carta . . . . .	L.	6000
Scrittura . . . . .	"	3400
Repertorio . . . . .	"	500
Onorari . . . . .	"	20000
Cassa Not. . . . .	"	5000
Tassa Arch. . . . .	"	2500
Copia registro . . . . .	"	2025
Copia voltura . . . . .	"	1000
Accesso . . . . .	"	-
Totale L.		68200



Not. Subenti



Palermo, li 13/1/78

Gruppo IV N. di prot. 237

Oggetto: ZIR RAGUSA - Ditta I.M.E.S. - Autorizzazione a stipulare  
atto di vendita di mq. 2300 di terreno.

AL DOTT. ANTONINO GIOIA

S E D E

Si autorizza la S.V. a stipulare l'atto di vendita dell'area di  
2300 circa sita nella ZIR. di RAGUSA con la Ditta I.M.E.S.  
, da destinare alla costruzione di uno stabilimento per la  
produzione di profilati metallici, infissi metallici.

La S.V. è delegata a rappresentare la scrivente Amm/ne in virtù  
dei poteri conferiti con la presente.

L'alienazione in argomento dovrà effettuarsi al prezzo di £. 150  
mq., ai sensi della L.R. 5.7.1966 n.16 e sulla base dello schema  
contratto e disciplinare già resi noti alla S.V.

Prima della stipula del contratto la S.V. avrà cura di accertare  
che il terreno è stato consegnato con regolare verbale di misura-  
zione e consegna, dovendo esso far parte integrante del contratto  
stesso.

La S.V. dovrà invitare la ditta a rilasciare una dichiarazione  
alla quale risulti che la stessa non si trova nelle condizioni osta-  
colanti di cui all'art.3 della L.R. 5.7.1966 n.16. Tale dichiarazione  
avrà essere inserita nel contratto.

Nel contratto di cessione, inoltre, dovrà risultare:

che dovranno essere rispettate tutte le eventuali servitù che in-  
te gravano e insistono sul terreno ceduto, di qualsiasi natura esse  
siano;

che l'area industriale nella quale ricade il terreno ceduto è for-  
te delle necessarie opere infrastrutturali e, in difetto, che a  
gli opere provvederà direttamente la Ditta acquirente in sede di  
esecuzione del progetto di costruzione del complesso industriale.

Si fa presente, infine, che il termine di due anni per la rea-  
lizzazione dello stabilimento industriale decorrerà dalla data di  
efficacia dell'avvenuta registrazione del decreto approvativo dello  
stesso di compra-vendita.

Si rimane in attesa dell'atto di vendita per l'approvazione,  
creduto dalla denuncia I.N.V.I.M. che la S.V. è autorizzata a sot-  
scrivere.



L' ASSESSORE

Allegato A N° 12358



N. 2267

N. 295/1980  
CITTA' DI RAGUSA

# COMUNE DI RAGUSA

IL SINDACO

dal 21-5-82 al 6-5-82  
Ragusa, li 9-5-1982

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Croce Alighi

VISTA la domanda presentata da lla ditta I.M.E.S s.n.c. (Industria Metallurgica Siciliana)

residente in Ragusa Via Montebianco n. 20  
in data 28/1/78 prot. 4039 e 14/780 protocollo 19.060 e gli elaborati di progetto allegati per la esecuzione di costruzione di capannone di lavorazione e di un attiguo corpo di fabbrica per uffici, servizi e magazzino -  
da costruire in Ragusa nella Zona Industriale -

su terreno di sua proprietà indicato in catasto alla particella n. 34/B del foglio n. 119 di Ragusa, 74  
35

VISTI: — il regolamento edilizio vigente;

— il regolamento di igiene;

— il P.R.G. e le norme di attuazione;

— la legge n. 73 del 19-4-1976 sul contenimento del consumo energetico;

— la legge n. 319 del 10-5-1976 che reca norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

— la legge n. 1085 del 5-11-1971 sulla stabilità delle strutture;

— la legge n. 10 del 29-1-1977 sull'edificabilità dei suoli;

Agg. 64  
senza  
dall'Ufficio  
Agg. 64  
non si possono iniziare i lavori  
preventiva autorizzazione scritta  
dall'Ufficio Genio Civile.

SENTITI: — il parere della Commissione Edilizia in data 22 Luglio 1980 n. 295;

— il parere dell'Ufficiale Sanitario espresso a norma dell'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie 27-7-1934 n. 1365 del 2/1/1981; Visto il nulla osta del Comando VV.FF. di Ragusa n. 1365 del 2/1/1981; Visto il parere favorevole della Commissione Provinciale per la Tutela e Ambiente n. 3041 del 29/7/1981

VISTO il progetto da cui risulta:

- a) che il terreno su cui ricade la costruzione è esteso metri quadrati 2523,40;
- b) che il terreno coperto dalle costruzioni è di mq. 1235,33;
- c) che il volume di tutte le costruzioni è di mc. 13.218,52

CONSIDERATO che non sono stati determinati gli oneri di cui alla legge n. 10 del 28-1-1977;

VISTA la dichiarazione in data 15/4/82 prot. n. 25746 da cui risulta che il dichiarante provvederà alla esecuzione a propria cura e spese delle opere di urbanizzazione primarie più indispensabili

e al pagamento, mediante versamento alla Tesoreria Comunale, del contributo sulle opere di urbanizzazione non eseguite non appena il Comune lo determinerà e gliene darà comunicazione scritta:

## CONCEDE

alla ditta I.M.E.S. s.n.c. (Industria Metallurgica Siciliana) Cod. Fisc. 00094830882  
a Siciliana nato a ..... il ..... Cod. Fisc. ....

di eseguire le opere indicate nel progetto di cui in premessa e con le seguenti condizioni:

- a) Prescrizioni sul progetto: Si approva alle seguenti condizioni: a) che sia realizzato un accesso diretto tra spogliatoi e servizi docce; b) che le acque urbane abbiano recapito nella rete fognaria; c) che la sala di lavorazione venga ridimensionata per consentire il rispetto delle distanze dai confini e dovrà essere in ogni caso non inferiore a mt. 2,00.

- b) Inizio dei lavori: entro un anno dalla data della presente;
- c) Ultimazione dei lavori: entro anni tre dalla data della presente;
- d) Obblighi generali:

- 1) che siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
- 2) chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno, a persona e a cose ed eliminare, quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;
- 3) il luogo destinato all'opera deve essere chiuso lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici, da apposito steccato in legno della profondità massima di m. 1,50 (distanza tra prospetto e steccato);
- 4) per eventuale maggiore occupazione di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione della Amministrazione Comunale. Le aree pubbliche occupate devono essere restituite nel primiero stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Amministrazione, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 5) se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
- 6) gli steccati di cui al paragrafo 3) od altri ripari devono essere zebrati in bianco e nero agli angoli salienti per tutta l'altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo da avere dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui è collocata;
- 7) a cura del costruttore, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1085 art. 4 devono essere denunciate, all'Ufficio del Genio Civile, tutte le opere in cemento armato previste per la esecuzione del progetto approvato;
- 8) l'inizio dei lavori dovrà essere effettuato dopo l'avvenuto sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico che curerà gli allineamenti stradali e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato. Di detto sopralluogo, che sarà effettuato alla presenza della ditta proprietaria e del Direttore dei Lavori, verrà redatto apposito verbale scritto;
- 9) è obbligatoria la comunicazione tempestiva, e comunque non oltre 10 giorni dell'effettiva data di inizio e di ultimazione dei lavori;
- 10) il progetto approvato deve essere tenuto sul posto di lavoro;
- 11) gli sporti e l'altezza devono essere conformi al vigente regolamento Edilizio anche se diversamente rappresentati in progetto;
- 12) a norma del regolamento di fognatura è severamente vietato immettere le acque piovane provenienti da cortili, terrazze, cavedi o pozzi di luce nella tubazione della fognatura per acque nere. Dette acque potranno essere immesse con tubazione a parte, dietro autorizzazione del Sindaco, nei fognoli per acque bianche o in mancanza direttamente sulla strada sotto i marciapiedi;
- 13) è obbligatorio esporre nel luogo dei lavori in posto ben visibile un cartello, di adeguata grandezza, riportante i seguenti dati relativi ai lavori in corso di esecuzione:
  - Estremi della concessione; oggetto dei lavori; intestazione del proprietario e dell'Impresa esecutrice; generalità del progettista e del Direttore dei Lavori.

Il proprietario, l'assuntore dei lavori e il Direttore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione.

Alla presente si allega un esemplare dei disegni debitamente vistati.

Ragusa, li 20 APR 1982



IL SINDACO

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni e alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente concessione e nelle leggi citate.



**Visura per soggetto**  
 Situazione degli atti informatizzati al 26/06/2008

<b>Dati della richiesta</b>	<b>Denominazione: IMES</b>
<b>Soggetto Individuato</b>	Terreni e Fabbricati siti nel comune di RAGUSA ( Codice: HI63) Provincia di RAGUSA <b>IMES DI MARABITA GIORGIO &amp; C. SNC con sede in RAGUSA C.F.: 00094830882</b>

**1. Unità Immobiliari site nel Comune di RAGUSA (Codice HI63) - Catasto dei Fabbricati**

N.	DATI IDENTIFICATIVI					DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI			
	Sezione Urbanità	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati ulteriori
1	A	119	35	1	1		D/7				Euro 6.411,00	ZONA INDUSTRIALE I FASE piano: T -1; VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 09/12/2003 n. 57792, 1/2003 in atti dal 09/12/2003 (protocollo n. RG0224206) VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA	Annotazione Notifica
2	A	119	35	2	1		D/7				Euro 3.378,00	ZONA INDUSTRIALE I FASE piano: S1; VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 09/12/2003 n. 57793, 1/2003 in atti dal 09/12/2003 (protocollo n. RG0224207) VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA	Annotazione Notifica

**Immobile 1: Annotazione:** controllo deterministico effettuato a seguito di sopralluogo del 11/11/02

**Notifica:** 178827/2002

**Immobile 2: Annotazione:** controllo deterministico effettuato a seguito di sopralluogo del 11/11/02

**Notifica:** 178820/2002

**Totale: Rendita: Euro 9.789,00**

# Visura per soggetto

## Situazione degli atti informatizzati al 26/06/2008

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N.	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI	
1	ARESTIA Francesca nata a RAGUSA il 18/12/1947		RSTFNC47T58H163L			
2	DIQUATTRO Carmela nata a RAGUSA il 14/07/1954		DOTCML34L54H163T			
3	IMES DI MARABITA GIORGIO & C. SNC con sede in RAGUSA		00094830882			
4	MARABITA Giorgio nato a RAGUSA il 01/01/1947		MRBGRG47A01H163O			
5	SCRIBANO Giuseppe nato a RAGUSA il 08/10/1945		SCRGP945R08H163D			
DATI DERIVANTI DA del 23/04/2002 n. 1373.1/2002 in atti dal 23/04/2002 (protocollo n. 65878)						

2. Immobili siti nel Comune di RAGUSA sezione di RAGUSA(Codice H163A) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO			ALTRE INFORMAZIONI				
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deducz.	Reddito	Dati derivanti da	Dati ulteriori	
1	119	100	-		SEMINAT IVO	2	19 98	Dominicale Euro 8,77 L. 16.983	Agrario Euro 5,16 L. 9.990	FRAZIONAMENTO del 21/10/1977 n. 365 J/1988 in atti dal 23/07/1992	

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

N.	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI	
	1	IMES DI MARABITA GIORGIO & C. SNC con sede in RAGUSA		00094830882		(1) Proprietà per 1000/1000
DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 06/02/1978 Volura n. 1678.1/1978 in atti dal 30/09/1995 Repertorio n.: 64749 Rogante: SULSENTI GIUSEPPE Sede: RAGUSA Registrazione: n. 602 del 23/02/1978						

## Visura per soggetto

### Situazione degli atti informatizzati al 26/06/2008

**3. Immobili siti nel Comune di RAGUSA sezione di RAGUSA(Codice H163A) - Catasto dei Terreni**

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI		
	Foglio	Particella	Sub	Portz	Qualità Classe	Superficie(m <sup>2</sup> )	Deduz.	Reddito	Dati derivanti da	Dati ulteriori
1	119	35		-	SEMINAT IVO	ha ac ca 01 80		Dominicale Euro 0,79 L. 1.530	Agrario Euro 0,46 L. 900	Impianto meccanografico del 29/10/1985

**Intestazione degli immobili indicati al n. 3**

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	IMES DI MARABITA GIORGIO & C. SNC con sede in RAGUSA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 06/02/1978 Volume n. 167878 in atti dal 18/12/1990 Repertorio n.: 64749 Rogante: SILSENTI GIUSEPPE Sede: RAGUSA Registrazione: n. 602 del 23/02/1978	00094830882	(1) Proprietà per 1000/1000

Totale Generale: Rendita: Euro 9.789,00

Totale Generale: Superficie 21,78 Redditi: Dominicale Euro 9,56 Agrario Euro 5,62

Rilasciata da: Ufficio Provinciale di RAGUSA Richiedente: SCHEMBARI